



PromoTurismoFVG
Strategies, Development,
Operations for Tourism



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE-UDINE

OGGETTO: Servizio integrato per l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di soluzioni tecnologiche avanzate per l'osservazione e l'analisi dei fenomeni turistici nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. CUP: D24C20000200002; CIG: BB26D0A43A

CONTRAENTE: Società [●]; sede legale a [●]; Via [●];, n. [●]; C.F. [●]; PArt.IVA [●]; iscrizione REA [●]; Cod. ATECO [●].

Premesso che:

- a. la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è caratterizzata da un'elevata diversificazione paesaggistica e culturale, con un'offerta turistica che spazia dalla montagna (es. Alpi Carniche e Giulie, Dolomiti Friulane) al mare (Lignano Sabbiadoro, Grado), includendo aree collinari (es. Colli Orientali), città d'arte e destinazioni culturali (es. Trieste, Aquileia) ed enogastronomiche (es. Collio), oltre a prodotti tematici come il turismo slow, outdoor, termale e transfrontaliero;
- b. in tale contesto territoriale è stata individuata l'esigenza di ideare, sviluppare e gestire soluzioni tecnologiche avanzate per l'osservazione e l'analisi dei fenomeni turistici nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito "Regione"), finalizzate a supportare PromoTurismoFVG e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nell'attività di monitoraggio, pianificazione e promozione del territorio nei rispettivi ambiti di competenza;
- c. la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine con esclusivo riferimento alle imprese del territorio di propria competenza (ex province di Pordenone e di Udine), intendono potenziare le capacità analitiche e decisionali degli attori pubblici e privati del territorio mediante l'impiego di strumenti tecnologici per la raccolta, l'integrazione, l'analisi e la fruizione dei dati a disposizione con la finalità di sviluppare l'osservatorio sul turismo con l'obiettivo di garantire un supporto informativo solido e flessibile a favore di enti locali, operatori economici, associazioni di categoria, stakeholder istituzionali e università, favorendo una governance turistica condivisa, basata su evidenze data-driven;
- d. In particolare, l'iniziativa risponde a nuove esigenze conoscitive emerse nel contesto regionale, tra cui:
 - la capacità di misurare in modo tempestivo e accurato i flussi turistici sul territorio;
 - la comprensione dei comportamenti e delle preferenze dei visitatori;
 - l'adattamento dinamico dell'offerta turistica in funzione delle evoluzioni dei mercati nazionali e internazionali;
 - l'attenzione crescente verso il turismo di prossimità, il turismo outdoor e la valorizzazione delle aree montane e interne;
- e. in data 7.10.2025 tra PromoTurismoFVG e la Camera di commercio Pordenone Udine è

stato stabilito, con Convenzione siglata nella medesima data ai sensi dell'art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., di cooperare per la realizzazione congiunta di un progetto finalizzato alla gestione e valorizzazione del patrimonio informativo volto alla definizione di strategie per lo sviluppo turistico, urbano e commerciale del territorio;

nell'ambito di tale collaborazione è previsto lo sviluppo di attività strutturate di raccolta, integrazione ed analisi dei dati relativi ai fenomeni turistici regionali, i cui risultati saranno resi disponibili da PromoTurismoFVG nella modalità base e predefinita a tutti gli utenti e dalla Camera di commercio di Pordenone – Udine nella forma di servizi aggiuntivi a favore delle imprese del territorio di competenza (ex province di Pordenone e di Udine), oltre che a soggetti terzi individuati dalla stessa Camera di commercio, sotto forma di strumenti evoluti quali: IA e informazioni analitiche utili a supportare la programmazione, le strategie di mercato e i processi decisionali delle imprese e degli attori del territorio. Tali attività concorrono altresì al rafforzamento del patrimonio informativo territoriale e costituiscono un elemento strategico per favorire forme di governance turistica condivisa, fondate sull'utilizzo sistematico di evidenze data-driven, a supporto delle politiche di sviluppo e della competitività del sistema turistico regionale. Per un tanto l'attività è sostenuta dalla CCIAA nella misura del 66% e da PromoTurismoFVG nella misura del 34%.

- f. Sulla base della Convenzione siglata il 7.10.2025 PromoTurismoFVG e la Camera di commercio Pordenone Udine hanno la titolarità condivisa del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2014/679 "GDPR";
- g. Con decreto n. 650/26/ACQ dd. 07.04.2026 è stata disposta l'indizione della procedura aperta per il servizio in oggetto;
- h. al fine dell'individuazione dell'operatore economico qualificato cui attribuire l'appalto per il servizio de quo, con il Bando pubblicato in GUUE n. [●] dd. [●], è stata avviata la relativa procedura di gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 come modificato ed integrato con il D.lgs. 31.12.2024, n. 209 (in seguito "Codice dei contratti pubblici");
- i. all'esito dell'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato con decreto n. [●] del [●] a [●] con sede a [●] in Via [●], alle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica ed economica allegate rispettivamente sub "[●]" e sub "[●]" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- j. l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 come modificato ed integrato dal Codice dei contratti pubblici né a carico del medesimo operatore sono state accertate procedure interdittive in corso, ai sensi del D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;
- k. è spirato il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici senza l'insorgenza di contenzioso;

ciò premesso e considerato,

TRA

la Camera di Commercio Pordenone-Udine, con sede legale a Udine in Via Morpurgo, 4, 33100 Udine – Codice Fiscale e P.IVA 02935190302, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante dott. Giovanni Da Pozzo, nato a Tolmezzo (UD) il 28.08.1955, domiciliato per

la carica presso la Camera di commercio di Pordenone – Udine in via Morpurgo,4 33100 Udine (UD), di seguito denominata “CCIAA” o “stazione appaltante”;

ovvero

PromoTurismoFVG, ente pubblico economico funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA: 01218220323, (di seguito denominato “PromoTurismoFVG” o “stazione appaltante”), in persona del suo Direttore generale e Legale Rappresentante Ing. Iacopo Mestroni, nato a Tolmezzo (UD) il 06.01.1982, domiciliato per la carica presso la Direzione generale e amministrazione di PromoTurismoFVG in via della Vecchia Filatura,10/1 33035 Martignacco (UD), il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante di PromoturismoFVG e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

E

L’impresa [●] con sede legale in Via [●] n.[●] Cod. Fiscale e Part.IVA n.[●], rappresentata da [●], nato a [●] in Via [●], domiciliato presso la sede della società il quale il quale agisce ed interviene nel presente atto nella sua veste di [●] ed in quanto tale legale rappresentante della società stessa di seguito indicata più brevemente quale “appaltatore”,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

[La CCIAA di Pordenone-Udine] [PromoTurismoFVG] , come sopra rappresentata/o affida a [●], che, per il tramite del proprio legale rappresentante accetta senza condizioni né riserve, l’appalto per il servizio di ideazione, sviluppo e gestione di soluzioni tecnologiche avanzate per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni turistici nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito “Regione”), finalizzate a supportare [PromoTurismoFVG] [la Camera di Commercio di Pordenone-Udine] nell’attività di monitoraggio, pianificazione e promozione del territorio, alle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto, nella relativa offerta tecnica allegata sub “[●]” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e dell’offerta economica allegata sub “[●]” al presente atto pure quale sua parte integrante e sostanziale.

Il servizio oggetto dell’appalto consiste nell’erogazione continuativa di attività tecniche e specialistiche finalizzate alla raccolta, gestione, analisi e fruizione dei dati messi a disposizione degli enti nonché al supporto delle attività istituzionali attraverso strumenti informativi e analitici avanzati.

Il servizio non comporta la fornitura di prodotti software, licenze o soluzioni a catalogo ma si configura come un insieme coordinato di prestazioni professionali ad elevato contenuto tecnico erogate lungo l’intero arco contrattuale in coerenza con le esigenze operative e informative di [PromoTurismoFVG] [della CCIAA Pordenone-Udine].

Gli obiettivi dell’appalto sono i seguenti:

- a. Valorizzare e integrare i dati già a disposizione degli stakeholder regionali
- b. Ottimizzare le risorse attraverso un approccio condiviso, evitando duplicazioni e riducendo i costi per gli attori coinvolti
- c. Fornire strumenti concreti di analisi e lettura dei fenomeni adattabili alle specifiche esigenze dei diversi utilizzatori.

L'appalto prevede in dettaglio, sulla scorta del Capitolato speciale d'appalto di cui l'appaltatore ha piena conoscenza, le seguenti attività:

1. Assessment iniziale: Partecipazione attivo al tavolo di lavoro con [PromoTurismoFVG] [CCIAA] per definire i fabbisogni informativi specifici, le priorità di analisi ed i criteri di governance dei dati;
2. Realizzazione della *data platform*: Set-up dell'ambiente cloud, progettazione dei flussi ETL, integrazione delle fonti dati, gestione tecnica e manutenzione continuativo della piattaforma;
Data empowerment: Processi di *data integration*, definizione di un *common data model* e attività di data fusion per rendere i dati coerenti, confrontabili e strategicamente leggibili;
3. Sviluppo degli strumenti di fruizione: co-progettazione e sviluppo di report e dashboard interattive; addestramento di un assistente AI per l'interrogazione colloquiale dei dati, con accessi personalizzati e differenziati in base al profilo e alle esigenze di ciascun interlocutore.

In generale tutte le attività, l'hardware, il software e qualsiasi oggetto sia utile a completare la fornitura richiesta sono a carico dell'appaltatore il quale manleva espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi diritto, pretesa o altro titolo risarcitorio relativamente a brevetti, licenze, o altri titoli di proprietà immateriale per le forniture e il software fornito.

Art. 3. Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari documenti dell'appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva osservando il successivo criterio di prevalenza:

- a. il Capitolato speciale di appalto ed il presente contratto di appalto;
- b. le norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
- c. i contenuti del progetto, inteso quale livello di ingegnerizzazione del progetto posto a base di gara.

In caso di contraddizione tra la descrizione e gli altri elaborati di progetto, di norma prevale quanto previsto nella descrizione; nel caso di opere rappresentate nei disegni ma omesse nella descrizione, prevale quanto previsto nel disegno, se non esplicitamente escluso negli altri elaborati; in ogni caso resta fermo il principio della necessità di garantire la piena e totale funzionalità dell'intero sistema.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente atto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4. Documenti che fanno parte del contratto

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia ed in particolare le seguenti disposizioni normative:

- il D.lgs. 31.3.2023, n. 36 come modificato ed integrato dal D.lgs. 31.12.2024, n. 209 e relativi allegati;
- il Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato

per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;

- la Legge 190/2012, cd. “*Legge anticorruzione*”;
- al D.lgs. 12.2.1993, n. 39 e s.m.i.
- il Codice Antimafia di cui al D.lgs.6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Codice dell'ambiente*”;
- la normativa in materia di risparmio energetico;
- i criteri minimi ambientali (C.A.M.), ove applicabili;
- il Regolamento UE 2014/679 "GDPR", DLgs.196/2003 "Codice della Privacy
- la L.90/2024 "Cybersicurezza nazionale", DLgs.138/2024 "recepimento Direttiva Ue 2022/2555 NIS2"
- il Regolamento UE 2024/1689 "AI Act", L.132/2025, "Legge italiana sull'intelligenza artificiale"
- la norma: ISO/IEC 27001:2022 quale norma tecnica a cui richiamarsi
- il D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.);

Art. 5. Natura del contratto

Il contratto è stipulato “*a corpo*”. L’importo dell’appalto resta fisso e invariabile; non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. I prezzi unitari ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili e comunque secondo le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Fanno altresì parte del contratto, l’offerta tecnica ed economica prodotte dall’Appaltatore in gara ed allegate rispettivamente sub “[●]” e “[●]” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione ed equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle attività.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte in assoluta conformità a quanto riportato nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dal RUP e/o dal DEC.

Art. 7. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio personale tecnico e direttore di cantiere

La direzione della commessa quale unico referente della stazione appaltante (Project manager) è assunta da [●] con professionalità adeguata alle prestazioni dedotte nell’appalto, munito di idonei poteri.

Tale [●], in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e professionale, per tutta la durata

dell'appalto, e deve:

- firmare tutti i documenti progettuali e contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
- intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Stazione appaltante.

Per ciascuno dei componenti il team di commessa devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, i seguenti dati: nominativo, residenza, domicilio digitale e/o PEC, numeri telefonici dei dispositivi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale ai sensi e nei modi di legge; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore, tramite il PM, assicura l'appropriata organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto secondo quanto riportato nell'offerta tecnica ed economica.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del PM e, in generale, di tutto il personale addetto all'appalto.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o del mandato in capo ai soggetti suindicati deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Art. 8. Team di commessa

Il team incaricato dall'Appaltatore dovrà rendersi disponibile a partecipare a tutte le riunioni che si rendessero necessarie su richiesta scritta del RUP con preavviso non superiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'avviso.

Resta inteso che gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio del team relativamente alle attività indicate nel presente atto costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e misura alla SA, qualunque sia il numero delle riunioni richieste.

Durante le singole fasi dell'attività il team tramite il suo referente deve coordinarsi con il RUP e ove nominato il DEC, mediante confronti costanti in modo da risolvere in corso ogni profilo problematico.

Art. 9. Errori od omissioni progettuali

L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre modifiche, aggiornamenti e altri interventi a causa di carenze della fase progettuale.

Qualora nel corso dell'avviamento a regime della infrastruttura emergessero errori od omissioni imputabili all'appaltatore per cui si rendessero necessarie modifiche che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la fruibilità dell'infrastruttura stessa o la sua piena funzionalità che, sotto il profilo economico, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In tale evenienza ciò comporta il pagamento dell'attività svolta e riconosciuta utile dalla Stazione appaltante in sede di accertamento dei malfunzionamenti da accertare mediante redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti.

Art. 10. Durata del contratto e fasi operative dell'appalto

L'appalto, salva eventuale miglioria offerta, avrà durata di 1200 (milleduecento) giorni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto ovvero dalla data di avvio del servizio disposto dal RUP e termina alla data di emissione della verifica di conformità positiva ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e s.m.i.

L'erogazione del servizio si articola in 2 fasi operative

FASE 1^:

Avvio delle attività e progressiva costruzione dell'assetto necessario a supportare le attività di raccolta, gestione e organizzazione dei dati, sulla base delle esigenze informative definite sia con PromoTurismoFVG sia dalla CCIAA. Partecipazione attivo ai due tavoli di lavoro (CCIAA e PromoTurismoFVG) per definire fabbisogni informativi specifici, priorità di analisi e criteri di governance dei dati; realizzazione della data Platform: Set-up dell'ambiente cloud, progettazione dei flussi ETL, integrazione delle fonti dati, gestione tecnica. Conclusione delle attività di setup operativo comprensive della predisposizione dell'assetto iniziale dei servizi di raccolta e gestione dei dati e della messa a disposizione dell'ambiente funzionale di base.

termine giorni 120 naturali e consecutivi.

Successivamente l'appaltatore provvederà:

- allo sviluppo e al consolidamento delle attività e fruizione dei dati finalizzata a rendere disponibili in modo stabile e continuativo gli strumenti di consultazione e interpretazione delle informazioni inclusi quelli basati su tecniche di intelligenza artificiale
- all'attivazione dei principali flussi informativi garantendo disponibilità dei *dataset* strutturati a supporto delle attività di analisi. Tali attività in particolare riguardano la fase di esercizio operativo continuativo orientata:
 - al mantenimento dell'assetto realizzato,
 - al supporto tecnico e all'aggiornamento dei flussi informativi nonché all'eventuale evoluzione dei servizi in funzione delle esigenze della stazione appaltante
 - all'addestramento di un assistente AI per l'interrogazione colloquiale dei dati, con accessi personalizzati e differenziati in base al profilo e alle esigenze di ciascun interlocutore
 - alla manutenzione del sistema
 - alla valutazione di esigenze evolutive di progetto (nuovi dati, analisi, formazione sul territorio, etc.)
 - al mantenimento della soluzione (licenze, infrastruttura, servizi gestiti, ecc.)
 - all'attivazione degli strumenti di analisi e fruizione, messa in disponibilità degli strumenti di analisi, reporting e business intelligence nonché configurazione dei meccanismi di consultazione avanzata dei dati inclusi quelli basati su tecniche di intelligenza artificiale;
- I dati saranno resi aperti con licenza CCBY4.0 o equivalente.

Al termine della fase di configurazione iniziale dei servizi la stazione appaltante procederà ad una verifica di conformità finalizzata ad accertare la corretta attivazione dei servizi e la rispondenza delle attività svolte ai requisiti previsti dal Capitolato speciale.

La verifica riguarda in particolare la disponibilità dei servizi nella configurazione iniziale, il corretto funzionamento dei principali flussi informativi, il rispetto dei requisiti minimi di

sicurezza e la disponibilità della documentazione essenziale. **Termine 180 giorni naturali e consecutivi.**

FASE 2^ (Termine 900 giorni naturali e consecutivi)

Superata la verifica di conformità il servizio entra nella fase di esercizio operativo continuativo. Il secondo e terzo anno sono dedicati all'erogazione continuativa dei servizi ed in particolare:

- al mantenimento operativo dei servizi attivati;
- al supporto tecnico
- all'aggiornamento dei flussi informativi
- all'assistenza all'utilizzo da parte degli operatori,

il tutto secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

Art. 11. Figure professionali e modalità delle prestazioni

L'erogazione delle attività e delle prestazioni deve essere svolta dal team indicato nell'offerta tecnica.

Il team deve essere coordinato da professionisti muniti di esperienza nella conduzione di progetti complessi e il governo complessivo del servizio.

In dettaglio le competenze necessarie sono quelle per le attività di:

- raccolta, integrazione e trasformazione dei dati
- analisi statistica e interpretativa
- costruzione di indicatori e della valorizzazione informativa
- applicazione di tecniche di intelligenza artificiale a supporto della consultazione delle informazioni.

Art. 12. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga:

- a) la necessità di analisi, indagini, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla realizzazione della infrastruttura, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP;
- b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e terzi che intervengano nella attività in base ad un titolo giuridico valido.

Art. 13. Proroghe

Ove l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le attività nel termine contrattualmente stabilito, può chiedere la proroga, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza di detto termine.

Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC (ove costituito) , entro il termine di 15 (quindici) giorni.

A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore:

- ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Stazione appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal Capitolato speciale d'appalto;
- ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali a quanto oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione appaltante e terzi.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta di proroga può essere presentata anche successivamente, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono

verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata risposta del RUP o della Stazione appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14. Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta ad € [●] + IVA, sulla base dell'offerta tecnica ed economica prodotte in gara dall'Appaltatore ed allegate rispettivamente sub "[●]" e "[●]" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

Art. 15. - Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 125 del Codice è erogata, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sarà corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio dell'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle attività non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattualmente stabiliti.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo 1.3 di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16.9.2022, n. 193.

Art. 16. Pagamenti in acconto

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, sulla base delle seguenti scansioni:

	Attività	Milestone fatturazione	percentuale del corrispettivo complessivo
A	Anticipazione contrattuale (eventuale)	dopo l'avvio delle attività	20%
B	Completamento della FASE 1^	previa approvazione della SA	40% (salvo recupero della anticipazione)
C	Completamento della FASE 2^(primo anno)	previa approvazione della SA	30% (salvo recupero della anticipazione)
D	Completamento della FASE 2^(secondo anno)	previa approvazione della SA	20%
E	Verifica di conformità positiva	approvazione del certificato	10%

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle relative fatture riscontrate regolari.

La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- ☐ per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a terzi;
- ☐ per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a modifiche o dalla concessione di proroghe;
- ☐ per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisoriale eventualmente disposte dal RUP/DEC;
- ☐ per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento dell'infrastruttura secondo l'andamento effettivo delle attività.

Art. 17. Pagamenti a saldo-Conto finale

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del Codice. Fatto salvo l'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle attività.

Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, è fatto obbligo all'Appaltatore nonché alla filiera dei subcontraenti e i subappaltatori, comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari, dedicati, in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

In assenza delle predette comunicazioni, la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione di eventuali interessi moratori.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Art. 19. Clausola revisionale

Qualora, nel corso dell'appalto, si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi del servizio superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'90% (novanta per cento) della variazione rilevata oltre alla predetta percentuale del 3% da applicare alle prestazioni da eseguire.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo degli impiegati e operai (FOI).

Art. 20. Riservatezza e trattamento dei dati

L'appaltatore è nominato Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2014/679 "GDPR";

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Tutti i dati messi a disposizione dalla stazione appaltante nonché i dati derivati, elaborati o prodotti nel corso dell'erogazione del servizio restano di esclusiva proprietà degli enti e possono essere utilizzati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o per ulteriori utilizzi espressamente autorizzati dalla stazione appaltante.

È in ogni caso esclusivo qualsiasi impiego dei dati per finalità diverse da quelle progettuali, commerciali, promozionali o di ricerca autonoma salvo specifico accordo scritto espressamente

rilasciato dalla stazione appaltante.

La visibilità, la diffusione e le modalità di accesso ai risultati del servizio siano essi parziali o finali, inclusi report, analisi, indicatori ed elaborazioni intermedie sono definite e concordate con la stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del progetto nel rispetto delle policy interne della stazione appaltante e dei livelli di autorizzazione stabiliti.

L'appaltatore si impegna a non rendere accessibili a soggetti terzi né a diffondere in alcuna forma, i risultati delle attività svolte senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo, per l'appaltatore, di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati, nonché a prevenire accessi non autorizzati, perdite o utilizzi impropri.

Art. 21. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia del corretto adempimento contrattuale, l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva per l'importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e quindi di € [●] ridotta ad € [●] ai sensi di legge, mediante fideiussione rilasciata da [●] in data [●], conservata in atti.

La garanzia è progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 106 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente e comunque nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per le spese sostenute per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
- per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
- per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento derivante dall'inadempimento delle stesse,
- per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati

della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata entro il termine perentorio assegnato, qualora, in corso d'opera, sia stata escussa, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti la medesima garanzia può essere ridotta per la riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 22. Garanzie assicurative

L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto ha stipulato a favore della Stazione appaltante, con oneri tutti a proprio carico, la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a copertura dei danni di esecuzione e della responsabilità civile terzi per un importo pari al valore complessivo dell'appalto e con durata dalla data di avvio delle attività fino alla data di emissione del certificato di positiva verifica di conformità.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le assicurazioni di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

La compagnia di assicurazione dovrà attestare nella polizza di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti della stazione appaltante e dei suoi dipendenti.

Resta espressamente inteso che tra le spese generali compensate all'interno del corrispettivo dell'appalto, si intendono compresi gli oneri inerenti alle coperture ed estensioni assicurative.

La polizza sopra indicata dovrà essere stipulata con compagnia di primaria importanza con sede in un Paese dell'Unione Europea. La compagnia assicurativa e le assicurazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della stazione appaltante.

Resta inteso che l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale danno a persone e/o cose dovessero verificarsi nel corso delle attività.

Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo le parti fanno rinvio a quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

La polizza assicurativa che preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, non è opponibile alla SA.

La polizza assicurativa deve coprire obbligatoriamente e senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della SA non appena lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà

trasmettere alla Stazione appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 23. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti e della L. 21.02.1991, n. 52 a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alle amministrazioni debitrice e che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

La cessione è efficace e opponibile alla SA qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La SA non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare.

Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la SA ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

Art. 24. Penalità

Per le attività oggetto del presente appalto, il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali, produrrà l'applicazione di penali, come riportato nei successivi paragrafi.

Gli importi delle penali saranno cumulabili fra loro e non potranno superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

24.1 Penalità per ritardata esecuzione del servizio

Con riferimento al tempo intercorso dalla data di validità del Contratto e la conclusione di tutte le attività oggetto del presente atto (Cfr. Capitolo 4 del Capitolato speciale d'appalto), per ogni giorno naturale consecutivo saranno computate penali pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Saranno considerate cause di forza maggiore, esimenti da responsabilità dell'appaltatore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti nonché quelle derivate da eventi meteorologici, sismici, pandemici e simili, che rendano impossibili le prestazioni.

24.2 Penalità per non conformità riscontrata

In caso di verifica di conformità con esito negativo e la data del successivo verbale di verifica di conformità che attesti l'esito positivo dello stesso controllo, ove emesso oltre i limiti temporali previsti, verrà comminata, per ogni giorno solare consecutivo la penale pari ad € 150,00 (diconsi centocinquanta euro).

24.3 Penalità per mancato intervento di riparazione in garanzia

In caso di malfunzionamento o guasto dell'infrastruttura qualora la riparazione intervenga oltre il termine temporale stabilito, verrà comminata la penale di € 50,00 (diconsi cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo.

24.4 Penalità per ritardata conclusione delle fasi contrattuali

In caso di ritardo rispetto alle tempistiche di ciascuna fase stabilita per ogni giorno solare

consecutivo saranno computate penali pari ad € 100,00 (diconsi cento euro).

Per ogni altra ipotesi di inadempimento che non configuri gli estremi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà applicare penali da un minimo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) ad un massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in relazione all'entità e gravità dell'inadempimento che verrà accertato in esito ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e degli inadempimenti.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con i crediti maturati dall'appaltatore a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è previsto e consentito.

Art. 25. Varianti per errori od omissioni progettuali

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'appalto o la sua utilizzazione in relazione agli obiettivi che sono posti a presupposto del servizio, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice dei contratti e al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dell'appaltatore.

Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione dell'infrastruttura ed ogni altra omissione o errore accertato nel progetto.

Art. 26. Subappalto, cottimo ed altri subcontratti

All'atto dell'offerta l'appaltatore ha indicato le seguenti attività per le quali, ai sensi dell'art. 119 del Codice, intende procedere mediante subappalto:

[.]

[.]

[.]

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante, prima dell'avvio dell'appalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In materia le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 27. Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante, ed è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato, fatte salve le responsabilità di tipo penale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10.9.2003, n. 276, tenuto conto dell'articolo 1456 del codice civile, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 28. Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi all'art. 119, comma 13, del codice la Stazione appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, eccetto i seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Art. 29. Controversie

Eventuali controversie inerenti o derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto non definibili in via bonaria tra le Parti, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

È in ogni caso esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- c) nell'esecuzione dell'appalto ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nell'appalto si applica il CCNL del settore pertinente nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale);
- d) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- e) è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

f) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori si applica l'art.11 del Codice cui si fa rinvio.

In ogni momento il RUP può richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art.39 del DL. n. 112/2008 convertito dalla legge 9.8.2008, n. 133, potendo, altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in sede della SA e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore autorizzato.

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 31. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di verifica di conformità è emesso nei termini e con le modalità di cui all'Allegato All. II.14 al Codice cui le Parti fanno espresso rinvio.

Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dell'All. II.14.

Art. 32. Clausola risolutiva espressa

La Stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto anche senza previa diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore si renda colpevole di grave e/o reiterato inadempimento.

È causa di risoluzione del contratto, in particolare:

- a. il ritardo per cause ascrivibili all'Appaltatore oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine di consegna della progettazione esecutiva e all'ultimazione dell'appalto;
- b. dopo la quarta penalità a prescindere dall'entità delle stesse ed a seguito dell'applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale;
- c. grave violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- d. violazioni in materia di tracciabilità;
- e. non rispondenza del servizio alle specifiche del Capitolato, dell'offerta tecnica e degli obiettivi del servizio accertata dal RUP;
- f. grave e reiterato inadempimento rispetto agli Ordini di servizio impartiti eventualmente dal RUP;
- g. inadempienza, accertata dai competenti organi, alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione; ovvero da cause ostative all'assunzione di contratti pubblici;
- j. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011

in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'appalto affidato a terzi, sono a carico dell'Appaltatore.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 33. Altre clausole di risoluzione

La Stazione appaltante potrà provvedere alla risoluzione del contratto quando il RUP, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative all'attività eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 34. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6.9.2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore delle prestazioni già rese.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la SA prende in consegna i lavori e le forniture ed effettua il relativo stato di consistenza.

Art. 35. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Gli obblighi specifici che competono all'Appaltatore sono riportati oltre che nel presente atto, nel Capitolato speciale d'appalto cui le Parti fanno espresso rinvio.

Art. 36. Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed i brevetti occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la messa in funzione dell'infrastruttura;
- c. le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 37. Clausola fiscale

Il presente contratto essendo soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, punto II del D.P.R. n. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i..

Al fine di dare data certa al contratto il presente atto verrà registrato con esazione della tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del predetto DPR 131/1986.

Art. 38. Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta tecnica e di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e specialmente del Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

Per la Camera di Commercio di Pordenone-Udine

Il Presidente

Dott. Giovanni Da Pozzo

(firma digitale ex art.24 del D.lgs. n.82/2005)

Per PromoTurismoFVG

Il Direttore Generale

Ing. Iacopo Mestroni

(firma digitale ex art.24 del D.lgs. n.82/2005)

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre al contratto e al Capitolato Speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati allegati al contratto o comunque facenti parte dello stesso dichiara di voler approvare in modo specifico tutte gli articoli e, specificatamente, i seguenti:

Art. 2); Art. 5); Art. 9); Art. 10); Art. 14); Art. 18); Art. 19); Art. 21); Art. 22); Art. 24); Art. 28); Art. 33) e Art. 34.

Per l'Appaltatore [•]

(firma digitale ex art.24 del D.lgs. n.82/2005)